BonelliErede
with LOMBARDI

Focus Team Energia Reti Infrastrutture
Ottobre 2019

Il DL Fiscale metterà fine ai dubbi sulla cumulabilità tra Conti Energia e Tremonti Ambiente

Focus Team Energia Reti Infrastrutture



Focus Team Leader
Mario Roli
mario.roli@belex.com
tel. +39 02-771131

Autori

Andrea Silvestri
andrea.silvestri@belex.com
tel. +39 06 845511

Catia Tomasetti
catia.tomasetti@belex.com
tel. +39 06 845511

Giulio Mazzotti
giulio.mazzotti@belex.com
tel. +39 06 845511

Giovanna Zagaria
giovanna.zagaria@belex.com
tel. +39 06 845511

Luigi Quaratino
luigi.quaratino@belex.com
tel. +39 06 845511

1. Introduzione

In data 26 ottobre 2019 è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana il Decreto Legge Fiscale collegato alla Legge di Bilancio 2020 ("**DL Fiscale**"), entrato in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione (*i.e.*, 27 ottobre 2019).

Il DL Fiscale contiene una disposizione volta a dirimere l'ormai annosa tematica sul (divieto di) cumulo tra:

(i) le c.d. "tariffe incentivanti" di cui al III, IV e V Conto Energia (le "**Tariffe Incentivanti**") concesse per la produzione di energia elettrica mediante impianti fotovoltaici; e

(ii) la c.d. "**Tremonti Ambiente**", agevolazione prevista in passato consistente nella detassazione, attraverso una variazione in diminuzione da effettuarsi in dichiarazione dei redditi, di una quota del costo sostenuto da piccole e medie imprese per investimenti ambientali.

2. Posizioni controverse

Come noto, mentre la possibilità di cumulo tra le tariffe incentivanti previste dal I e dal II Conto Energia e la Tremonti Ambiente (nel limite del 20% dell'investimento effettuato) è stata confermata con una norma di interpretazione autentica, quella afferente il III, IV e V Conto Energia era rimasta soggetta a dubbi interpretativi.

Molti operatori del settore delle energie rinnovabili sostenendone la cumulabilità, hanno fruito di entrambi i benefici nel corso degli anni di applicazione e hanno attivato contenziosi per il pagamento degli importi rimborsabili ai sensi della Tremonti Ambiente.

Il GSE con il comunicato stampa del 22 novembre 2017 - e successive proroghe dello stesso - aveva espressamente negato la cumulabilità tra le due agevolazioni, precisando che "***la detassazione di cui alla Tremonti ambiente non è cumulabile in alcuna misura con le tariffe incentivanti spettanti ai sensi del III, IV e V Conto Energia***. *Pertanto, in considerazione del previsto divieto di cumulo e della peculiarità del caso in esame, che*

This document is provided as a service to clients and other friends for educational purposes only. It should not be construed or relied on as legal advice or to create a lawyer-client relationship.

ha richiesto una norma interpretativa si specifica che, nell'ipotesi di voler continuare a godere delle tariffe incentivanti del III, IV e V Conto Energia, è necessario che il Soggetto Responsabile rinunci al beneficio fiscale goduto".

A seguito di impugnazione da parte di taluni operatori della comunicazione del GSE, il **TAR del Lazio** - nel ritenere non condivisibile la lettura data dal GSE al quadro normativo di riferimento - **si era invece espresso a favore della cumulabilità** e aveva annullato in data 29 maggio 2019, *inter alia*, la suddetta comunicazione del GSE del 22 novembre 2017 (cfr. sentenza n. 6784 del 29 maggio 2019).

3. Previsioni del DL Fiscale

Diversamente dalla pronuncia del TAR del Lazio del 29 maggio 2019, il legislatore con **il DL Fiscale sancisce di fatto retroattivamente la non cumulabilità tra le due agevolazioni**. Infatti il DL Fiscale prevede che gli operatori, per poter continuare a beneficiare delle Tariffe Incentivanti, debbano versare una somma parametrata alla variazione in diminuzione al tempo effettuata in dichiarazione dei redditi ai sensi della Tremonti Ambiente.

> Più precisamente, l'art. 36 del DL Fiscale prevede le **modalità operative** con cui gli operatori possono rettificare la propria posizione fiscale recuperando a tassazione la quota dell'investimento ambientale non tassata per effetto dell'applicazione della Tremonti Ambiente.

I contribuenti che "intendono continuare a fruire delle Tariffe Incentivanti" dovranno quindi:

(i) *presentare un'apposita comunicazione* - con modalità e contenuto da stabilire con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate - in cui, tra l'altro, siano indicati gli eventuali contenziosi pendenti e sia altresì assunto **l'impegno a rinunciare a tali contenziosi** (per i quali, nelle more della procedura, sarà disposta la sospensione da parte del giudice);

(ii) *effettuare entro il **30 giugno 2020** il pagamento degli importi dovuti*, da calcolarsi applicando alla variazione in diminuzione effettuata nelle dichiarazioni dei redditi relative ai precedenti esercizi in cui si è beneficiato del cumulo l'aliquota d'imposta *pro tempore* vigente. **In sostanza, si tratta perciò di restituire la *quota parte* del beneficio fruito in passato per effetto della Tremonti Ambiente, come se quest'ultima non fosse applicabile.**

Alla luce di quanto sopra si sottolinea che:

1) la possibilità di fruire delle Tariffe Incentivanti *pro futuro* è subordinata alla **restituzione di tutti gli importi ricevuti ai sensi della Tremonti Ambiente**, alla rinuncia a tutte le pretese già avanzate, ai contenziosi già instaurati ai sensi della predetta normativa, nonché a ogni ulteriore pretesa futura rispetto

all'applicazione della Tremonti Ambiente;

2) ove l'operatore non rinunci all'applicazione della Tremonti Ambiente nelle modalità previste dalla norma, lo stesso **non potrà più beneficiare delle Tariffe Incentivanti** e non si può escludere che possa essere obbligato a restituire le Tariffe Incentivanti già percepite.

La versione del DL Fiscale pubblicata contiene un ultimo comma che chiarisce - a differenza delle versioni provvisorie dei giorni precedenti - che "*resta ferma la facoltà di agire in giudizio a tutela dei propri diritti per coloro che non ritengono di avvalersi della facoltà di cui al presente articolo*". Il predetto nuovo comma chiarisce dunque che gli operatori i quali non intendano avvalersi della facoltà di rimborso e/o desistenza entro il 30 giugno 2020 relativamente agli importi e/o crediti relativi alla Tremonti Ambiente, possono continuare o intraprendere i contenziosi per il pagamento delle somme a loro dovute. Tuttavia nel fare ciò perderebbero ogni diritto agli incentivi ai sensi dei relativi Conti Energia come meglio sopra descritto.

Focus Team Energia Reti Infrastrutture

Il Focus Team è una costellazione di competenze in diversi ambiti di attività con focus su energia, reti e infrastrutture.

Mario Roli
Societario

Niccolò Baccetti
Societario

Riccardo Bicciato
Bancario e Finanziario

Elena Busson
Societario

Roberto Cera
Societario

Paolo Daino
Societario

Gabriele Malgeri
Bancario e Finanziario

Giuseppe Manzo
Societario

Fulvio Marvulli
Societario

Massimo Merola
Antitrust

Barbara Napolitano
Societario

Luca Perfetti
Amministrativo

Alberto Saravalle
Societario

Andrea Silvestri
Tributario

Catia Tomasetti
Bancario e Finanziario

Roberto Flammia
Bancario e Finanziario

Alessandro Rosi
Amministrativo

Livia Cocca
Societario

Giorgio Frasca
Bancario e Finanziario

Giovanna Zagaria
Bancario e Finanziario

Giulio Mazzotti
Tributario